

- 3) L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa che subordina l'installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d'uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) GU C 134 del 16.4.2018.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen**

(Causa C-535/18) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell'Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all'adozione delle misure al fine di impedire l'inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali)*

(2020/C 255/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

Ricorrenti: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, in qualità di eredi di QD, se composant de RC e SB, TA, UZ, VY, WX

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l'irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall'articolo 6 di tale direttiva.
- 2) L'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l'autorizzazione dello stesso.

L'articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l'impatto di quest'ultimo sull'acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

- 3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e, dall'altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest'ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.
- 4) L'articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.

(<sup>1</sup>) GU C 427 del 26.11.2018.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH**

(Causa C-654/18) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d'informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto]*

(2020/C 255/04)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Stuttgart

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Convenuta: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

**Dispositivo**

1. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell'allegato IX della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, riprodotto all'allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10 % di materiali contaminanti.